

DETERMINAZIONE 17 GENNAIO 2014

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE ED ALLE STRUTTURE XML DA
UTILIZZARE PER GLI SCAMBI INFORMATIVI IN TEMA
DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
(DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 17 DICEMBRE 2008, ARG/GAS 185/08)

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) ha definito le garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete;
- con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione), successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08, ed istituito un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, avviato e disciplinato con determinazione del Direttore Generale n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro), poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08;
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS);
- con la determinazione n. 4/09 del Direttore DCQS è stato pubblicato un documento (di seguito: Schema XML) che descrive le strutture XML da usare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative, successivamente modificate ed

integrate con determinazioni dell'allora Direttore DCQS al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia;

- in data 21 luglio 2011 l'Autorità ha approvato il Testo integrato morosità gas o TIMG, Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11;
- con la determinazione n. 11/2012 del Direttore della Direzione Mercati sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro;
- con la determinazione n. 7/2013 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed allo Schema XML tese a recepire alcune delle disposizioni approvate dall'Autorità con la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- con la determinazione n. 9/2013 del Direttore della Direzione Mercati (di seguito: determinazione n. 9/2013) sono state, infine, approvate modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed allo Schema XML con lo scopo di favorire la standardizzazione degli scambi informativi connessi al processo di sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 (di seguito: *switching*).

Considerato che:

- nell'ambito del Gruppo di lavoro è stata rappresentata l'urgenza di un intervento con riferimento agli effetti sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (di seguito: PdR) ai sensi del TIMG; in particolare, è stato richiesto di standardizzare le informazioni relative all'articolo 12 del TIMG al fine di fornire tutte le indicazioni indispensabili per il venditore nella gestione delle richieste di attivazione della fornitura su uno o più PdR interrotti per causa del proprio cliente o di altri;
- sono pervenute delle comunicazioni da parte di due associazioni di operatori, che partecipano al Gruppo di lavoro, riportanti delle richieste di modifica e/o integrazione agli Allegati della determinazione n. 9/2013; tra l'altro, con riferimento alla standardizzazione del processo di *switching*, è stato rilevato che:
 - (i) la causale di inammissibilità con codice 030 dovrebbe poter essere usata anche per le richieste di accesso per attivazione della fornitura;
 - (ii) la numerazione adottata per l'identificazione del flusso 0200, di "Trasmissione al distributore della richiesta di revoca di cui all'articolo 8.2 del TIMG", è già utilizzata per individuare la comunicazione all'utente della data utile per il secondo appuntamento con il cliente finale;
 - (iii) la numerazione adoperata per l'identificazione del flusso 0250, di "Trasmissione all'utente dell'esito della comunicazione di revoca", è già usata per individuare la trasmissione all'utente della data di ricezione della documentazione ai sensi della deliberazione n. 40/04;
- le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione stabiliscono, al comma 7.2, lettera b), che i tracciati informativi approvati siano adottati al più tardi entro sessanta giorni solari dalla data di pubblicazione degli stessi;

- sono pervenute diverse segnalazioni sulla mancata attuazione della determinazione n. 9/2013 da parte di alcune imprese di distribuzione; tale situazione sarebbe sostanzialmente dovuta all'importante impatto degli adeguamenti richiesti dalla disciplina a livello di sistemi informativi, rispetto ai quali è stata segnalata l'esigenza di disporre di un più adeguato periodo di tempo;
- è stata evidenziata la presenza di alcuni manifesti errori materiali nel documento Schema XML, e relativi allegati, che è utile correggere;
- le proposte di modifica ed integrazione sono state condivise nell'ambito del Gruppo di lavoro; peraltro, è stato da più parti richiesto di prevedere almeno quattro mesi per le nuove implementazioni connesse alle richieste di attivazione, in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione, soprattutto in ragione della complessità legata al recupero del dato inerente al debito pregresso del cliente finale a partire dai vari sistemi informativi in uso presso le imprese di distribuzione;
- l'Autorità, nella riunione del 16 gennaio 2014, ha valutato le criticità descritte dalle Associazioni degli operatori in relazione alla tempistica di adozione della disciplina di standardizzazione sia del processo di *switching*, ai sensi della determinazione n. 9/2013, sia degli scambi informativi previsti dal TIMG relativamente agli effetti sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del PdR; al riguardo, l'Autorità ha ritenuto ragionevoli gli argomenti rappresentati, con la conseguente opportunità di riconoscere, anche in deroga ai tempi fissati dalle Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione, termini adeguati con le specificità che caratterizzano le particolari situazioni indicate;
- pertanto, l'Autorità ha incaricato il Direttore della Direzione Mercati di darne notizia nell'ambito della presente determinazione, definendo a tal fine un termine congruo con quanto sopra valutato.

Ritenuto che:

- sia opportuno procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni di quanto già disciplinato dalle Istruzioni Operative e dallo Schema XML, di cui alla determinazione n. 9/2013, al fine di ricomprendere la standardizzazione di alcuni degli scambi informativi previsti dal TIMG relativamente agli effetti sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del PdR;
- in particolare, sia necessario prevedere che le richieste di attivazione di cui al precedente alinea, caratterizzate dal codice univoco A01, ossia non soggette alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04, vengano sempre annullate qualora l'impresa di distribuzione restituisca un esito riportante una delle seguenti nuove causali di inammissibilità:
 - (i) richiesta presentata da cliente finale con debito pregresso su PdR interrotto per causa altri - richiedere preventivo (032);
 - (ii) richiesta presentata da cliente finale con debito pregresso su PdR interrotto per sua causa - richiedere preventivo (033);

- (iii) la richiesta concerne un PdR interrotto per causa altri - richiedere preventivo (035);
- invece, sia opportuno stabilire che le richieste di attivazione non vengano annullate nel caso di richiesta presentata su un PdR non interrotto da un cliente finale con un debito pregresso su altri PdR (con codice univoco della causale di inammissibilità pari a 034); in particolare, poi, tale causale appare essere l'unica applicabile alle richieste di attivazione soggette alla disciplina approvata con deliberazione n. 40/04, caratterizzate dal codice univoco A40, in quanto non relativa a PdR cui è stata interrotta l'alimentazione, in precedenza già attivi;
- sia appropriato definire che l'utente, qualora intenda confermare la richiesta di attivazione in esito alla ricezione delle causali di cui:
 - (iv) alle precedenti lettere (i), (ii) e (iii), sia tenuto a presentare una richiesta di preventivo modifica impianto, caratterizzata dal codice univoco PM1, e che tale richiesta rappresenti già l'impegno, ai sensi del TIMG, alla corresponsione degli importi evidenziati dal distributore nell'esito di ammissibilità; il preventivo naturalmente riproporrà tutti gli importi dovuti ai sensi della regolazione vigente in materia, costi che saranno totalmente scontati nel caso di interruzione causata da altri;
 - (v) al precedente alinea (causale 034), sia tenuto a trasmettere al distributore una specifica comunicazione di conferma o meno della richiesta presentata e che tale conferma rappresenti già l'impegno, ai sensi del TIMG, alla corresponsione degli importi evidenziati dal distributore nell'esito di ammissibilità;
- sia opportuno prevedere che, nei casi di esito di ammissibilità 032, 033 e 034, il distributore restituisca già, con il corrispondente flusso, anche l'informativa sui PdR interrotti, ripristinati e sul debito pregresso accumulato dal cliente finale richiedente la prestazione, sia nel rispetto di quanto previsto dal TIMG sia per permettere all'utente di valutare da subito se presentare o meno la richiesta di preventivo nei casi di causali 032 e 033, evitando così che vengano avanzate richieste di preventivo, poi processate dal distributore, ma non accettate alla fine dall'utente;
- sia utile specificare che, superati i primi controlli indispensabili al distributore per poter elaborare la richiesta (quali, ad esempio, la compilazione o meno di campi obbligatori, la correttezza del codice PdR ecc...), sia data priorità di valutazione proprio alle nuove causali di inammissibilità di cui ai precedenti alinea;
- sia opportuno accogliere solo alcune delle richieste di modifica e/o integrazione avanzate da due associazioni di operatori, come sopra riportate;
- con riferimento alla causale di inammissibilità applicabile alle richieste di *switching* contraddistinta dal codice 030, sia opportuno accogliere la richiesta di estenderla anche ai casi di accesso per attivazione della fornitura, modificando la dicitura, onde renderla coerente con la finalità perseguita, da "incongruenza tra data di accesso all'impianto e data di decorrenza dell'accesso per sostituzione" in "incongruenza tra data di accesso all'impianto e data di decorrenza dell'accesso per sostituzione/attivazione";
- sia appropriato correggere alcuni manifesti errori materiali presenti nel documento Schema XML e nei relativi allegati.

DETERMINA

1. di approvare le “Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale” come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato A), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il documento “Schema XML” come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. in relazione alle tempistiche di entrata in vigore, di stabilire, in coerenza con le indicazioni ricevute dall’Autorità nei termini di cui in motivazione, che:
 - a. quanto approvato in relazione al processo di *switching* entri in vigore con riferimento alle richieste presentate a partire dal mese di aprile 2014;
 - b. quanto approvato in relazione al processo di attivazione entri in vigore con riferimento alle richieste presentate a partire dal mese di giugno 2014;
4. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 17 gennaio 2014

Il Direttore: Federico Boschi